

COMUNE DI BEURA CARDEZZA

REGOLAMENTO PER L'USO DEI VEICOLI COMUNALI

Art.1

Campo di Applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione, impiego ed uso degli automezzi di proprietà Comunale ed è cogente per gli appartenenti all'Ente e per coloro che sulla base di particolari rapporti di lavoro (collaborazioni, incarichi, convenzioni, etc...etc...) fanno uso di veicoli dell'Amm/ne; lo stesso dovrà essere scrupolosamente osservato.

Art.2

Norme generali per l'uso dei veicoli Comunali

1. I mezzi comunali devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio o rappresentanza, e guidati unicamente dai dipendenti Comunali e dagli amministratori, che dovranno essere in possesso delle necessarie abilitazioni alla guida dell'automezzo (patente adeguata).
2. Il trasporto di terzi è consentito quando sussistano comprovate esigenze di servizio od obblighi di Legge o morali.
3. Premesso l'obbligo della osservanza delle norme sulla circolazione stradale e della prudente condotta di guida, il personale a cui è affidato il mezzo, è tenuto alla diligente cura di esso ed alla scrupolosa osservanza di quanto disposto in materia dal Comune.
4. I mezzi Comunali, terminato il loro utilizzo, devono essere posteggiati nell'apposita autorimessa o in aree predisposte all'uopo dal Comune.
5. Quando i mezzi Comunali, per comprovati motivi di servizio o di rappresentanza, si trovano fuori dal territorio Comunale, devono essere gestiti e custoditi con massima diligenza.

Art.3

Registro di macchina e foglio di marcia

1. Ogni veicolo è dotato di un registro di macchina che contiene tutti gli elementi necessari alla sua identificazione.
2. Ogni volta che un rappresentante dell'Ente utilizza un veicolo di proprietà Comunale fuori dal territorio Comunale, deve diligentemente compilare il corrispondente registro e foglio di marcia.
3. Tutti i registri dei veicoli devono essere conservati in un locale ritenuto idoneo e di facile accesso per chi deve utilizzare i veicoli.

Art.4
Codice della strada

1. Tutti i conducenti dei veicolo dell'Amm/ne Comunale, fatta eccezione per gli appartenenti alla Polizia Municipale nell'assolvimento di urgenti compiti di Istituto, sono tenuti ad osservare le norme contenute nel D.Lgs 285 del 30.04.1992 e s.m.i. (nuovo C.d.S.) nonché le normative speciali in tema di trasporto.
2. Le violazioni saranno ad esclusivo carico del trasgressore.

Art.5
Contrassegni di riconoscimento

Tutti gli automezzi debbono riportare applicato bene in vista il nome del Comune ed eventualmente della Provincia di appartenenza e lo stemma Comunale

Art.6
Obblighi del Conducente e consegnatario

1. Chiunque conduce i veicoli dell'Amm/ne è responsabile del veicolo affidato e pertanto ha l'obbligo di utilizzarlo, gestirlo e custodirlo con diligenza e responsabilità.
2. Al termine dell'utilizzo del mezzo il conducente deve:
 - . compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il foglio di marcia secondo le modalità stabilite;
 - . segnalare eventuali anomalie o incidenti occorsi al Dirigente Comunale, ovvero al Sindaco.
 - . Ricoverare l'automezzo presso l'autorimessa Comunale o in idonei locali che rientrano nella disponibilità dell'Ente.
3. I veicoli devono, di norma, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni servizio eseguito, deve registrare, su apposito libretto di macchina, ovvero foglio di marcia:
 - a. l'indicazione del giorno, orario e motivo dell'effettuato servizio;
 - b. prelievi di carburante;
 - c. itinerario e la percorrenza chilometrica.
 - d. entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, verrà approntata e consegnata all'area ragioneria, per la conseguente liquidazione di spesa, la relativa contabilità carburanti, dalla quale emergano i litri dei prelievi di carburante ed olio effettuati nel mese, con i relativi costi unitari per prelievo giornaliero e percorrenza chilometrica, che dovranno corrispondere alla media dei consumi stabiliti dalla casa madre, considerando la configurazione del territorio e la tipologia dei servizi svolti nel periodo di riferimento.

Art.7
Divieti e concessioni

E' vietato concedere in uso gli automezzi di proprietà Comunale a soggetti non istituzionali e/o privati se non in presenza di particolare necessità ed esigenza. Il provvedimento di concessione che sarà sempre successivo ad un atto di indirizzo politico, dovrà essere formalizzato attraverso la stesura di una convenzione di utilizzo. Durante il periodo di concessione tutti gli oneri di funzionamento del veicolo (assicurazione, tassa di possesso, carburante, manutenzioni ordinaria e straordinaria, etc...etc...) saranno a carico del soggetto utilizzatore.

Art.8
Entrata in vigore

Il presente regolamento a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale, entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.